

FENIX PHARMA S.C.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. n. 231/2001**

**PARTE GENERALE**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della FENIX PHARMA S.C.P.A.  
nella riunione del \_\_\_\_\_ 20/12/2016 \_\_\_\_\_*

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Rev. n. 1	<i>Del 20/12/2016</i>
Rev. n.	
Rev. n.	
Rev. n.	

FENIX PHARMA S.C.P.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

## INDICE

<b>Premessa.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Introduzione - Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....</b>	<b>pag. 5-8</b>
a. La normativa e i reati-presupposto.....	pag. 5-6
b. La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	pag. 6-7
c. L'Organismo di Vigilanza.....	pag. 7
d. Le sanzioni previste per l'ente.....	pag. 7-8
<b>Capitolo I - Il Modello Organizzativo di FENIX PHARMA S.C.P.A.....</b>	<b>pag. 9-13</b>
1.1 Obiettivi perseguiti da FENIX PHARMA con l'adozione del Modello Organizzativo...	pag. 9
1.2 Il Modello Organizzativo.....	pag. 9-11
- destinatari	
- predisposizione e redazione	
- struttura	
- aggiornamenti, modifiche ed integrazioni	
1.3 Il Modello ed il Codice Etico.....	pag. 12
1.4 Il Codice deontologico di Farindustria.....	pag. 12-13
<b>Capitolo II - I Processi e le Attività sensibili di FENIX PHARMA S.C.P.A.....</b>	<b>pag. 14-18</b>
2.1 Premessa.....	pag. 14-15
2.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto.....	pag. 15-16
2.3 I reati-presupposto ipotizzabili nell'attività di FENIX PHARMA e le attività sensibili.....	pag. 16-18
<b>Capitolo III - L'Organismo di vigilanza.....</b>	<b>pag. 19-21</b>
3.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 19-20
3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca.....	pag. 20
3.3 Funzioni e poteri dell'OdV.....	pag. 20

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	pag. 20
3.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV.....	pag. 21
3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello.....	pag. 21
3.7 Gestione.....	pag. 21
<b>Capitolo IV - Formazione del personale e diffusione del Modello Organizzativo.....</b>	<b>pag. 22</b>
<b>Capitolo V - Verifiche periodiche.....</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Capitolo VI - Parti integranti e allegati.....</b>	<b>pag. 24</b>
<b>Capitolo VII - Sistema disciplinare e sanzionatorio.....</b>	<b>pag. 25</b>

## Premessa

FENIX PHARMA S.C.P.A. è un'azienda farmaceutica fondata nel settembre del 2011 in forma cooperativa, con attività di commercializzazione di prodotti farmaceutici.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello 231" o "Modello Organizzativo") adottato dalla FENIX PHARMA S.C.P.A. (di seguito anche "Società" o "Fenix") ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. n. 231/2001").

FENIX è una Società Cooperativa per Azioni che opera nella distribuzione e commercializzazione di farmaci equivalenti, integratori alimentari e dispositivi medici, ed i principali clienti sono rappresentati dai grossisti farmaceutici e dalle farmacie.

La forza vendita si compone di:

- dipendenti (Informatori medico scientifici - IMS), di cui alcuni anche con qualifica di capizona;
- agenti di vendita.

## Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa della Fenix oggi è così costituita:



FENIX PHARMA S.C.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale

## Introduzione – Il Decreto Legislativo n. 231/2001

### a. La normativa e i reati-presupposto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) **a carico degli enti collettivi** (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) **per alcuni reati**, tassativamente elencati, **ove commessi nel loro interesse o a loro vantaggio**:

- da *persone fisiche* che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. “soggetti apicali”);
- da *persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali*, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione di vigilanza di questi ultimi.

La responsabilità dell’ente collettivo – che si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato – si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, nell’interesse o a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale, purché, tra l’altro, per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Alla data di adozione del presente Modello 231, le tipologie di reato dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi (c.d. “**reati-presupposto**”) sono le seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: **art. 24**
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati: **art. 24-bis**
- Delitti di criminalità organizzata: **art. 24-ter**
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: **art. 25**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: **art. 25-bis**
- Delitti contro l’industria e il commercio: **art. 25-bis.1**
- Reati societari: **art. 25-ter**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico: **art. 25-quater**

FENIX PHARMA S.C.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 – Parte generale

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: **art. 25-quater.1**
- Delitti contro la personalità individuale: **art. 25-quinquies**
- Abusi di mercato: **art. 25-sexies**
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: **art. 25-septies;**
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: **art. 25-octies**
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: **art. 25-novies**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: **art. 25-decies**
- Reati ambientali: **art. 25-undecies**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: **art 25-duodecies**

La responsabilità dell'ente può essere sancita anche in relazione ai **reati transnazionali** di cui all'art. 10 della legge n. 146/2006 (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Va aggiunto che l'ente può essere ritenuto responsabile in relazione ad alcuni illeciti amministrativi, quali quelli previsti dall'art 187-*quinquies* del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998), sostanzialmente coincidenti con le fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

#### **b. La rilevanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde del reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di **controllo interno all'ente** (d'ora in avanti "Organismo di vigilanza" o "OdV") con il compito di verificare il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. “attività sensibili”);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

#### c. L’Organismo di Vigilanza

Come già rilevato, il D.Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l’ente collettivo possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, **dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo** e con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, curandone l’aggiornamento.

Le **funzioni** che l’**Organismo di Vigilanza** deve assolvere sono sostanzialmente le seguenti:

- a) *valutare* con continuità l’adeguatezza del Modello, ossia l’idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a mitigare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un’attività di aggiornamento del Modello in funzione dell’evolversi della struttura aziendale e del disposto normativo;
- b) *vigilare* con continuità sull’effettiva ed efficace attuazione del Modello, che consiste nel verificare la corrispondenza tra i comportamenti concreti degli esponenti aziendali e le regole codificate nel Modello istituito ed implementato.

#### d. Le sanzioni previste per l’ente

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. n. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- **sanzione pecuniaria**, che può arrivare fino a circa 1,5 milioni di euro;

FENIX PHARMA S.C.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale

- **sanzioni interdittive**, che possono avere una durata fino a due anni;
- **confisca**;
- **pubblicazione** della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.



## Capitolo I - Il Modello Organizzativo di FENIX PHARMA S.C.P.A.

### 1.1 Obiettivi perseguiti da FENIX PHARMA con l'adozione del Modello Organizzativo

La Fenix – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria reputazione commerciale, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno procedere all'adozione e all'attuazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. L'adozione di tale Modello – non obbligatoria *ex lege* – contribuisce a rafforzare la *Corporate Governance* della società e, al contempo, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e rispettosi di apposite regole, idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si propone le seguenti **ulteriori finalità**:

- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fenix (Organi Sociali, Agenti, Dipendenti, Consulenti e *Partner*) nei processi e nelle aree di attività a rischio (individuate nel Capitolo II), la consapevolezza di poter determinare, in caso di commissione di taluni illeciti penali, conseguenze sanzionatorie non solo a proprio carico, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni comportamento illecito – anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari o contrattuali – in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Fenix si attiene nell'espletamento della propria *mission* aziendale.

### 1.2 Il Modello Organizzativo

#### *Destinatari*

Il presente Modello ha come destinatari – vale a dire come soggetti vincolati alla sua osservanza - i **dipendenti della Società** (ovvero tutto il personale di Fenix impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), i **componenti degli Organi sociali** e, in virtù di apposite clausole contrattuali, i *Partner* commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, etc.) ed i Consulenti esterni (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, etc.).

FENIX PHARMA S.C.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 – Parte generale

### ***Predisposizione e redazione***

Si descrivono qui di seguito brevemente le attività in cui si è articolato il lavoro che ha portato alla predisposizione del presente Modello.

#### **A) IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI**

Obiettivo di questa fase è stata l'**analisi del contesto aziendale**, al fine di identificare in quale area/settore di attività potessero - in astratto - essere commesse condotte delittuose, ed in tal modo è stato possibile ottenere una rappresentazione dei **Processi Sensibili** e dei **controlli già esistenti** all'interno di tali processi. Tale fase è stata particolarmente dedicata agli elementi di conformità e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigramma, procedure aziendali, procure, disposizioni organizzative) ed una serie di interviste con i soggetti ritenuti maggiormente coinvolti, per il ruolo assunto in Fenix nell'ambito della struttura aziendale, mirate alla mappatura dei processi aziendali ed all'individuazione - nell'ambito di questi - delle attività a rischio.

Per tali attività si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (in particolare: procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni).

#### **B) EFFETTUAZIONE DELLA GAP ANALYSIS**

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente, del confronto con la *best practice* di riferimento (in particolare le "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231*" di Confindustria ed il "*Documento per l'individuazione di linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 nel settore farmaceutico*" di Farindustria) e delle indicazioni della giurisprudenza penale, la Fenix ha individuato una serie di aree di miglioramento, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per migliorare il sistema di controllo interno nell'ottica della *compliance* con il D.Lgs. n. 231/2001.

#### **C) PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del presente Modello 231, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo. Nella redazione del Modello si sono seguite, come detto, **le Linee Guida ex art 6 D.Lgs. 231/2001 di Confindustria e di Farindustria.**

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

## *Struttura*

Il presente Modello è così strutturato, oltre al presente Capitolo introduttivo:

- A) **individuazione dei processi aziendali sensibili** e, nel loro ambito, delle **attività aziendali sensibili** c.d. “mappatura dei rischi di reato”;
- B) **indicazione dei principi di comportamento** vincolanti e delle misure e **procedure** organizzative, gestionali e di controllo esistenti per il presidio delle attività a rischio di reato individuate dalla società;
- C) **identificazione e disciplina dell’Organismo di Vigilanza**;
- D) **identificazione e disciplina delle modalità di comunicazione dei contenuti del Modello e della formazione del personale**;
- E) **istituzione e disciplina del sistema sanzionatorio**.

Alcuni allegati - che costituiscono parte integrante del Modello - completano il contenuto del Modello stesso e la sua funzione preventiva; tra essi, in particolare, il Codice Etico.

## *Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni*

Il presente Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 del Decreto) e viene pertanto approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione (CdA).

Il CdA, nella medesima delibera, si impegna ad osservare le disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Lo stesso CdA ha il potere di apportare modifiche o integrazioni al Modello, previa opportuna condivisione con l’Organismo di Vigilanza. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche o integrazioni per mezzo di comunicazione formale indirizzata ai membri dell’Organo amministrativo, che valuterà autonomamente se intervenire come da suggerimenti ricevuti.

E’ rimessa alla responsabilità di tutte le funzioni aziendali l’applicazione del Modello 231 in relazione alle attività sensibili dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all’OdV il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull’applicazione del Modello nell’ambito di tutte le funzioni aziendali, per assicurare al Modello stesso all’inizio una adeguata diffusione e successivamente una efficace attuazione.

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

### **1.3 Il Modello ed il Codice Etico**

FENIX PHARMA intende operare secondo principi etici diretti a improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto delle leggi vigenti.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano, pertanto, con quelle del Codice Etico di cui si è dotata la Società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al predetto Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dalla Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello costituisce, invece, uno strumento con ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto, i quali possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate da parte di tutti i Destinatari al fine di escludere o limitare la c.d. "colpa organizzativa" che in ipotesi potrebbe essere contestata alla Società Fenix con l'applicazione delle sanzioni già citate in precedenza nel presente documento.

Il Codice Etico della Società è stato originariamente adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.2.2016 ed è stato portato alla conoscenza dei soci con Assemblea tenutasi nel medesimo giorno 25.2.2016, ed è allegato al presente Modello (**All. n. 1**).

Le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico sono sanzionabili sotto il profilo disciplinare o contrattuale, a seconda della qualifica del destinatario (cfr. Cap. VII).

### **1.4 Il Codice deontologico di Farindustria**

Il Codice deontologico è un accordo fra le imprese farmaceutiche aderenti a Farindustria, volontariamente approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e delle regole dettate dai Codici deontologici delle Federazioni europea e internazionale dell'industria farmaceutica (EFPIA e IFPMA) e diretto a regolamentare i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.

Il Codice sancisce l'impegno delle industrie farmaceutiche al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l'attività aziendale.

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a tutelare il prestigio e la credibilità dell'industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell'opinione pubblica, della classe medica e degli operatori sanitari in generale.

Tale regolamentazione è altresì presidiata da un apposito sistema sanzionatorio.

Fenix, per quanto non associata a Farindustria, è sensibile all'esigenza che la conduzione dell'attività aziendale avvenga nel pieno rispetto dei principi etici contenuti nel Codice Deontologico - cui si fa espresso rinvio - affinché tutti coloro che operano in nome e per conto di Fenix seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, anche al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

## **Capitolo II – I Processi e le Attività sensibili di FENIX PHARMA S.C.P.A.**

### **2.1 Premessa**

La responsabilità dell'ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto. Si sottolinea, tuttavia, che nel presente Modello sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte dalla Fenix, a seguito dell'attività di mappatura effettuata e sulla base di quanto ritenuto a rischio reato dal Consiglio di Amministrazione.

E' in ogni caso demandato alla società il compito di integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati qualora, sulla base delle verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti preposti e in relazione a nuove attività svolte, risulti opportuno procedere in tale direzione.

L'analisi delle fattispecie di reato-presupposto, dell'attività tipica di un'azienda farmaceutica in generale, consente di ritenere astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione di pubblici funzionari stranieri (art. 322-bis c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)
- Delitti informatici

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Parte generale**

- Violazioni del diritto d'autore (art. 171 l. 633/1941)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio e c.d. reimpiego di utilità illecite (artt. 648-bis e 648-ter c.p.)
- Reati ambientali (deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; gestione non autorizzata di rifiuti; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- Associazione per delinquere, anche transnazionale (art. 416 c.p.)
- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare (art. 22 T.U. 286/1998)
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

## 2.2 Precisazioni su alcuni reati-presupposto

Tra i **delitti di criminalità organizzata** (art 24-ter), è stato preso in considerazione il delitto di "associazione per delinquere", anche nella connotazione della transnazionalità (legge n. 146/2006), astrattamente ipotizzabile in relazione ai reati espressamente considerati nella mappatura (tranne quelli contravvenzionali e quelli colposi, che non possono, per definizione, costituire lo scopo di un'associazione criminosa). L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto individuati dalla società. In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è in teoria possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate. Infine, un'osservazione sulla fattispecie di **"Indebita induzione a dare denaro o utilità"** (art. 319-quater c.p.), che punisce il pubblico funzionario che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e, altresì, il soggetto indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

E' ipotizzabile che esponenti di Fenix possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altra utilità per evitare un atto d'ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con Autorità di controllo). Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un pubblico funzionario.

FENIX PHARMA S.C.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale

Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, deriva da un abuso - ancorché non integrante una vera e propria concussione - da parte del pubblico funzionario.

Il rischio di corruzione viene mappato ed affrontato nel Modello, come da Parte Speciale (Cfr. **Cap. III Sez. B**) a cui si rimanda.

### **2.3 I reati-presupposto ipotizzabili nell'attività di FENIX PHARMA e le attività sensibili**

L'attività di *risk assessment* ha portato alla ricostruzione di alcuni **Processi** sensibili (intesi quali insieme di attività funzionalmente interrelate, nell'ambito dei quali è astrattamente possibile la commissione di taluni reati) e **Attività sensibili** (che, funzionalmente interrelate, compongono il processo sensibile).

Si tratta di processi e attività nell'ambito dei quali - in linea teorica - possono essere realizzati illeciti al fine di procurare un vantaggio alla società, intendendosi per "vantaggio" non necessariamente un profitto economico ma qualsiasi "risultato utile". A titolo di esempio:

- nei delitti di corruzione, il vantaggio può essere rappresentato dall'indebito ottenimento di un atto amministrativo (peraltro non necessario: è sufficiente ottenere un interessamento, il c.d. "sviamento della funzione amministrativa"), o dall'omissione dello stesso da parte del pubblico funzionario;
- nel delitto di truffa, il vantaggio può essere rappresentato dall'ottenimento dell'erogazione del finanziamento pubblico in seguito alla condotta di induzione in errore del pubblico funzionario;
- nei delitti colposi, attinenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente, il vantaggio può essere rappresentato dal risparmio di costi necessari al rispetto della normativa settoriale.

L'attività di *risk assessment* che ha riguardato nello specifico la Fenix Pharma - effettuata anche attraverso un'analisi dell'attività sociale, delle *policy* e delle procedure aziendali (in particolare della documentazione societaria ritenuta maggiormente rilevante e con l'apporto di esponenti aziendali che rivestono "funzioni chiave (apicali)" all'interno della società - si è inevitabilmente concentrata sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla specifica realtà. Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nelle Parti Speciali, alle quali si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito, nonché nella "Mappatura delle Attività sensibili".

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**



Nell'ambito di detta mappatura delle attività e dei processi di Fenix, sono state identificate:

- le aree/fasi di attività “sensibili” alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi strumentali alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

La stesura del Modello è stata affidata ad un Consulente esterno incaricato dalla Fenix Pharma, supportato costantemente per tutte le attività e l'esito finale del proprio lavoro da persone interne all'organizzazione, con ruoli apicali (Presidente e Vicepresidente CdA) e/o competenze tali da accompagnare, come referenti interni, il percorso di costruzione del Modello.

Assieme è stato analizzato il contesto specifico della società, sono stati identificati gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinato insieme alla Fenix l'entità dei rischi ritenuti maggiormente rilevanti e per il quali il CdA ha deciso di porre in essere idonee misure di prevenzione ai fini 231.

In particolare il gruppo di lavoro ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa 231/2001, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita matrice dei reati/organigramma aziendale ai fini “rischio 231” (**All. n. 2**);
- valutato l'idoneità ai fini 231 dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il “rischio 231”, in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e possibile impatto.

All'esito dell'attività di analisi espletata, il CdA ha valutato di implementare procedure ai fini 231 di prevenzione reati per quelle fattispecie di illeciti con probabilità di commissione ritenuta più rilevante, non ritenendo conseguentemente – in una prima fase di adozione – di dotarsi anche di

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

misure preventive per quelle fattispecie ritenute ragionevolmente irrilevanti in relazione al tipo di attività svolta dalla Fenix.

E così i **reati potenzialmente commetibili**, con fattore di rischio più elevato, secondo il catalogo del Decreto, sono:

- A) *Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*
- B) *Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*
- C) *Art. 25-ter reati societari.*

Va comunque ribadito che la Società, sulla base del Codice Etico adottato, vieta e punisce anche l'ipotetica commissione o tentata commissione anche dei reati per i quali la Fenix non si è dotata di procedure specifiche di prevenzione 231.

**Il presente Modello Organizzativo si costituisce di una Parte generale e di una Parte speciale.**

La “**Parte Generale**” riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo della società, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza e le verifiche periodiche sullo stesso.

La “**Parte Speciale**”, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, delle aree/attività, considerando le funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento dei rischi delle tre fattispecie di reato individuate per le quali il CdA ha deciso di predisporre procedure preventive.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione quale “organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del CdA della Fenix.

Le modifiche ed integrazioni al Modello saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati secondo i flussi comunicativi previsti.

### **Capitolo III – L’Organismo di vigilanza**

Per lo svolgimento della propria attività, l’OdV si è dotato di un apposito regolamento al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

#### **3.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza**

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la Fenix ha costituito l’Organismo di Vigilanza, organo con struttura collegiale incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi e per gli effetti del medesimo Decreto.

L’OdV è composto da tre membri esterni alla Fenix, di cui uno con il ruolo di Presidente, con professionalità specifica in materia. La scelta di nominare componenti esterni è stata preferita al fine di garantire il più possibile l’indipendenza di tale organo, così come richiesto dalla normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i membri dell’OdV, ha assegnato all’Organismo un *budget* di spesa annua che potrà essere utilizzato, a discrezione dell’OdV stesso, nell’esecuzione dei compiti ad esso affidati. L’OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell’OdV un compenso annuo.

Le caratteristiche ed i requisiti dell’OdV, oltre alla professionalità, sono: (i) l’autonomia; (ii) l’indipendenza; (iii) l’onorabilità e (iv) la continuità d’azione.

Per il rispetto di tali requisiti, la Fenix ha previsto che:

- le attività dell’OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l’OdV ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente del CdA;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l’OdV, tale da esporre la società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall’OdV in ordine all’adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Fenix, ciò nonostante rimane in capo esclusivamente al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito alla costruzione del Modello così come redatto ed implementato, nonché della sua adeguatezza e ed efficacia nel tempo;

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Parte generale**

- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

I membri dell'OdV rimangono in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato in capo ai medesimi soggetti dal Consiglio di Amministrazione della Fenix. Alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo da parte del Consiglio di Amministrazione. La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Fenix che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

### **3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca**

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale rinuncia o revoca, oltre a quanto sopra indicato, si rimanda al Regolamento in vigore approvato dall'OdV stesso.

### **3.3 Funzioni e poteri dell'OdV**

Per quanto concerne le funzioni e i poteri dell'OdV, si rimanda al Regolamento approvato dall'OdV.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell'OdV assume particolare importanza quello di instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree ritenute maggiormente a rischio.

### **3.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV**

Le tipologie di informazioni, la gestione dei flussi informativi verso l'OdV, gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e le prescrizioni di carattere generale in materia, sono contenuti in apposito paragrafo del Regolamento approvato.

A tale proposito un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'OdV e dei canali utilizzabili viene descritto nella Procedura di comunicazione che l'Organismo stesso ha adottato.

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**

### **3.5 Conservazione delle informazioni dell'OdV**

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite nel Regolamento approvato.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

### **3.6 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, secondo quanto definito nel Regolamento dell'OdV.

### **3.7 Gestione**

Le modalità di gestione sono definite nel Regolamento dell'OdV.

## Capitolo IV – Formazione del personale e diffusione del Modello Organizzativo

La Fenix promuove, sin dalla prima adozione del Modello, momenti di informazione/formazione anche con supporti informatici per la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i soci e dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momenti informativi generali e momento formativo specifico; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nella bacheca informativa della società; e-mail di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nella bacheca informativa della società; affissione in bacheca; e-mail o comunicazione di aggiornamento, comunicazione durante l'assemblea dei soci.
- Amministratori: vengono consegnati e presentati il Modello 231 ed il Codice Etico.
- Collaboratori/Consulenti: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà a inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partner: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Fenix.
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale.

## Capitolo V - Verifiche periodiche

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato di volta in volta un report da sottoporre all'attenzione del CdA della Cooperativa (oltre al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

## **Capitolo VI - Parti integranti e allegati**

Come già rappresentato nel presente documento, costituiscono **parti integranti** del presente Modello i seguenti documenti allegati:

All. 1 - Codice Etico;

All. 2 - Matrice dei "reati/organigramma aziendale ai fini rischio 231";

All. 3 - Sistema Sanzionatorio Modello 231/2001.



## **Capitolo VII - Sistema disciplinare e sanzionatorio**

Si rinvia al Sistema disciplinare, parte integrante del Modello 231 (**All. n. 3**).

**VERSIONE DEL 13.9.2016 - DOCUMENTO CHE SI COSTITUISCE DI N. 25 PAGINE**

**FENIX PHARMA S.C.P.A.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 - Parte generale**